



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NEL
CAMPO DELLO SPORT, DELLA CULTURA, DEL
SOCIALE, DELLA TUTELA DEI VALORI
AMBIENTALI, DELL'ASSISTENZA E SICUREZZA
SOCIALE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

P R E M E S S E

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi e altri vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e valorizzare in particolare processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche ovvero al riconoscimento di vantaggi economici consistenti nell'attribuzioni di benefici (diversi dalle erogazioni di denaro) a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso gratuito o a prezzo ridotto di cose mobili (ad esempio attrezzature come palco, sedie, transenne) e di beni immobili (sale comunali, locali e impianti di proprietà del Comune), assunzione di oneri a carico dell'Amministrazione per quanto necessario alla buona riuscita di iniziative di interesse (stampa di inviti, di locandine, di manifesti, di dispense e cataloghi, spedizione inviti e materiale pubblicitario, trasporto di materiale dato in uso, ecc.)

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente sia alla sotto – sezione “Atti Generali” sia alla sotto – sezione “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici”.

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 4

1. Il Comune di Brugnera, nei limiti delle proprie annuali disponibilità finanziarie integrate dai fondi eventualmente assegnati da privati, da Enti pubblici e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, mette a bilancio annualmente uno stanziamento per concorrere al sostegno ed alla realizzazione, in ambito locale, di attività e iniziative principalmente nei seguenti settori:
 - Sportivo - ricreativo;
 - Culturale ed educativo;
 - Sociale e volontariato;
 - Turistico e promozione del territorio;

- Tutela Ambientale
 - Altri settori di attività;
2. La Giunta, nella stessa seduta in cui approva lo schema del bilancio di previsione del Comune, può predisporre anche un atto intitolato “*indirizzi annuali per la promozione dell’associazionismo*”. In questo atto, la Giunta indica quali sono le aree di attività che vuole sostenere più delle altre, tra quelle indicate al comma 1.
 3. La ripartizione dei contributi è stabilita con delibera di Giunta comunale, su proposta dell’Area interessata, per ciascun settore di intervento secondo le regole e i criteri del presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di spesa assegnati.
 4. L’istruttoria spetterà al servizio competente per ciascun settore di attività.

Art. 5

1. L’Amministrazione comunale si avvale altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta la relativa spesa.

Art. 6 - Esclusioni

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome i seguenti casi:
 - a) Le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell’ambito dell’attività istituzionale dei servizi sociali;
 - b) I contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali o concessori o ad accordi formalizzati con soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
 - c) Le tariffe agevolate nell’uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
 - d) I contributi disposti da altri enti anche tramite trasferimento al Comune;
 - e) Ogni altro beneficio economico per l’erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa (es. i contributi finalizzati all’acquisto di equipaggiamento sportivo erogati su delega della Regione Friuli–Venezia Giulia, regolamento concessione sala comunale d’arte, etc.);
 - f) Contributi eventualmente attribuiti ai Comitati degli Usi Civici in caso di gestione diretta di impianti sportivi o contributi di gestione eventualmente attribuiti a concessionari di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune;
 - g) Contributi alle associazioni di volontariato culturale, le cui modalità sono disciplinate dagli art.10 della L.R. 20 febbraio 1995 n.12 secondo le disposizioni dell’art. 7 della L.n.266 /1991;
 - h) I contributi concessi alle scuole sulla base di progetti che promuovano la sussidiarietà, siano riconducibili al POF e vengano presentati al Comune dai dirigenti scolastici competenti;
 - i) I contributi concessi alle Associazioni e/o i Comitati di genitori che, sulla base di uno specifico accordo con il Comune, sulla base di avvisi pubblici o bandi gestiscano progetti di reciproco interesse che mettano al centro la relazione educativa;
 - j) I contributi erogati alle Associazioni di Protezione Civile iscritte all’albo regionale esclusivamente per le finalità proprie dell’attività di Protezione Civile.

BENEFICIARI

Art. 7

1. La concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, (successivamente indicati con il termine "Soggetti") per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini, con l'esclusione di iniziative che prevedono al loro interno competizioni basate su un giudizio estetico dei partecipanti, anche minorenni (concorsi di bellezza).
2. Con riferimento agli interventi a sostegno dell'attività sportiva annuale possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 90, comma 25, L. 289/2002.
3. La concessione dei contributi o delle altre provvidenze è prevista a favore di Soggetti che hanno la propria sede nel Comune di Brugnera anche per iniziative che si svolgano fuori dal Comune, qualora siano ritenute di interesse per l'Amministrazione Comunale.
4. Viceversa è possibile concedere le provvidenze a favore di Soggetti che non abbiano sede in Brugnera solo se le iniziative vengono svolte nel comune di Brugnera o sono realizzate altrove per motivi di rappresentanza o per consentire altrove la partecipazione o la valorizzazione di soggetti cittadini qualificati nei campi di interesse di cui al primo comma.
In tal caso, l'importo dei contributi sarà definito ai sensi dell'art. 24.

FORME DI INTERVENTO

Art. 8

1. L'Amministrazione comunale interviene a sostegno di attività, progetti, manifestazioni e iniziative ritenute valide, negli ambiti di cui all'art. 4, con le seguenti forme di intervento:
 - a) sovvenzioni
 - b) contributi
 - c) vantaggi economici
 - d) patrocinio
2. Agli effetti del presente Regolamento, si intendono per:

Sovvenzioni: quella forma di sostegno economico in cui l'Ente si fa carico, anche in toto, dell'onere derivante da un'attività o un'iniziativa organizzata da terzi, ma che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, negli obiettivi del PEG o negli obiettivi ed indirizzi annuali.

Contributi: Finanziamenti occasionali o continuativi diretti a favorire attività, manifestazioni o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo e comunque non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

Vantaggi economici: Riferiti alla fruizione gratuita di beni mobili o immobili di proprietà comunale nonché di prestazioni e servizi gratuiti.

Patrocinio: Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione, sostegno morale e apprezzamento da parte del Comune di Brugnera verso un'iniziativa ritenuta rilevante e positiva per la crescita culturale, civile, sociale e solidale della comunità. E' un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio comunale.
3. Nella promozione delle iniziative oggetto dell'intervento comunale, i beneficiari sono tenuti ad evidenziare che le stesse vengono realizzate con il sostegno e la collaborazione del Comune di Brugnera.

Art. 9

1. È possibile presentare domanda di contributo per manifestazioni, iniziative e/o attività annuali, in qualsiasi settore ambito tra quelli di cui all'art. 4.

PROCEDURE DI EROGAZIONE PER CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art. 10 - Spese

1. I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile sono erogati dal funzionario responsabile del servizio in attuazione di specifica deliberazione che la Giunta comunale adotta sulla base dei criteri individuati dal presente Regolamento.
2. Le spese ammesse a contributo sono, in linea generale, quelle organizzative e funzionali strettamente connesse all'attività oggetto di richiesta di contributo quali le spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa.
3. Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le spese di rappresentanza (cene, gite sociali, rinfreschi e tutte le spese non pertinenti rispetto all'attività per cui si chiede il sostegno comunale) nonché voci di spesa non considerate congrue o troppo generiche.
4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 10 - Termini

1. Le domande per la concessione dei contributi/sovvenzioni/sussidi/vantaggi economici previsti dal presente Regolamento devono essere presentate utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito dell'Ente o da ritirare presso gli uffici comunali cui va apposta la marca da bollo, ad eccezione dei soggetti esenti per legge.
2. I modelli per la presentazione della domanda dovranno essere completati in tutte le loro parti e accompagnati dagli allegati richiamati negli stessi e specificati al successivo art. 11.
3. I termini per la presentazione delle domande di contributi/sovvenzioni/sussidi/vantaggi economici, differenziati per tipologia, sono i seguenti:
 - a) Attività: entro il 30 aprile dell'anno di riferimento
 - b) Iniziative/Manifestazioni: entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per le iniziative/manifestazioni da realizzarsi anteriormente a tale data, le domande dovranno pervenire non prima del 60° giorno e non oltre il 30° giorno antecedenti l'iniziativa/manifestazione medesima. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23 del presente regolamento, l'Amministrazione si riserva di ammettere a contributo anche domande presentate oltre il termine quando il ritardo sia dovuto all'impossibilità oggettiva di programmare tempestivamente l'evento ed esso corrisponda ad interessi e valori sociali, culturali o sportivi meritevoli di tutela.

Art. 11 - Allegati

1. Le domande di contributo e sovvenzione di cui al precedente art. 10 devono essere corredate da:
 1. se trattasi di attività nel settore sportivo – ricreativo:
 - Bilancio preventivo dell'anno di riferimento,

- Relazione sull'attività prevista per l'anno di riferimento;
 - Indicatori dell'attività programmata;
 - Dichiarazione fiscale;
 - Organigramma societario;
 - Copia iscrizione registro C.O.N.I.;
 - Copia di affiliazione a federazione sportiva o Ente di propaganda riconosciuta dal C.O.N.I.;
 - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante;
 - Statuto (se trattasi di prima domanda)
2. se trattasi di iniziativa nel settore sportivo – ricreativo:
- Bilancio preventivo dell'anno di riferimento,
 - Relazione illustrativa e programma dell'iniziativa;
 - Scheda Indicatori dell'iniziativa;
 - Dichiarazione fiscale;
 - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante;
 - Statuto (se trattasi di prima domanda)
3. Se trattasi di attività/iniziativa nel settore culturale – educativo, nel settore del volontariato sociale o in qualsiasi altro settore diverso dai precedenti:
- Bilancio preventivo dell'anno di riferimento,
 - Relazione illustrativa e programma dell'attività/iniziativa;
 - Dichiarazione fiscale;
 - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante;
 - Statuto (se trattasi di prima domanda)

Art. 12 – Liquidazione

1. Per le attività, l'erogazione è disposta in unica soluzione a partire dalla prima settimana di gennaio sino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, nel termine di 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo e degli appositi documenti giustificativi.
2. Per le iniziative/manifestazioni, la Giunta comunale può valutare di determinare prudenzialmente l'importo del contributo nei limiti del 60% dello stanziamento di bilancio per quelle iniziative/manifestazioni le cui domande siano presentate entro il termine ordinario del 30 aprile, onde consentire di sostenere, in un momento successivo, se ritenute meritevoli, anche quelle iniziative/manifestazioni, le cui domande siano presentate fuori termine. Alla fine dell'anno sarà poi possibile procedere alla rideterminazione degli importi dei contributi così fissati, una volta definita l'effettiva residua disponibilità di bilancio;
3. Per le iniziative/manifestazioni, in casi di necessità e urgenza, debitamente motivati e documentati e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione della stessa, con determinazione dirigenziale può essere prevista l'anticipazione di un acconto, con riferimento all'intero importo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, alla quota del 60 %, fino ad un massimo del 50% per i contributi e dell'80% per le sovvenzioni, con riserva di provvedere al pagamento del saldo ad avvenuta realizzazione dell'evento.
4. L'erogazione del saldo di cui al comma 3 o dei contributi per i quali non è stata richiesta l'anticipazione avviene di norma nel termine di 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo e degli appositi documenti giustificativi, comunque successivamente alla determinazione in sede di Giunta degli importi dei contributi medesimi.

MODALITA DI RENDICONTAZIONE

Art. 13

1. I conti consuntivi dovranno essere predisposti con cura e massima chiarezza. Dovranno riportare: nella parte entrate tutte le risorse finanziarie, da fondo proprio, da sponsor, da incasso biglietti, nonché i benefici economici richiesti ed ottenuti da altri soggetti o Enti pubblici o privati; nella parte uscite, tutte le spese sostenute. Nella parte delle entrate, dovrà essere inoltre evidenziato lo specifico beneficio economico comunale.
2. Tutte le spese sostenute dovranno essere documentate con ricevute o fatture fiscalmente valide o eventualmente integrate da una dichiarazione sostitutiva per la parte eccedente l'importo del contributo concesso. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge ed esibiti su richiesta del Comune.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare il potere ispettivo e di richiedere documentazione integrativa relativa all'attività/iniziativa oggetto del sostegno comunale.
4. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Servizio competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione del contributo che avverrà entro 30 giorni della presentazione della documentazione prescritta, nei termini di cui all'art. 12.
5. La mancata presentazione del rendiconto entro 12 mesi dalla conclusione dell'attività/iniziativa fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
6. I contributi non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'attività/iniziativa ammessa a finanziamento.

Art. 14

1. L'Amministrazione comunale non erogherà il contributo o la sovvenzione e nell'ipotesi di acconto di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento, richiederà la restituzione di quanto già erogato qualora:
 - a) Le spese rendicontate non corrispondano alle spese ritenute ammissibili previste così come indicato nell'art. 9;
 - b) Non venga presentata la documentazione a rendiconto;
 - c) Il contributo o la sovvenzione non siano utilizzati esclusivamente secondo i fini per cui vengono concessi.
2. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa non venga effettuata per cause non imputabili all'organizzatore, l'Amministrazione si riserva di corrispondere fino al 50% del contributo assegnato in base alle spese effettivamente sostenute per l'allestimento/organizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 15 – Vantaggi economici

1. Con il vantaggio economico, l'Amministrazione comunale attribuisce benefici economici diversi dalle erogazioni in denaro concedendo:
 - a) L'uso gratuito di locali, sale comunali, spazi attrezzati o altre strutture;
 - b) L'uso gratuito di attrezzature ad uso pubblico quali palco comunale, sedie in plastica, transenne o altro;
 - c) L'omaggio di coppe, medaglie, libri trofei o altri premi.

2. La concessione di vantaggi economici viene limitata ad eventi validi sotto il profilo dell'interesse pubblico e orientati a perseguire finalità di promozione della crescita civile e sociale della comunità, come specificato al successivo art. 16.

PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 16

1. La domanda di utilizzo gratuito di locali, sale comunali, spazi attrezzati o attrezzature distingue:

- a) Impianti sportivi e non, locali e spazi soggetti a tariffa:

L'Amministrazione comunale può autorizzarne l'uso gratuito anche per manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da soggetti pubblici o privati.

La gratuità, in tale caso, è rimessa alla decisione discrezionale della Giunta previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area competente, condotta con obiettività e ragionevolezza, circa la corrispondenza degli obiettivi dell'iniziativa, come esplicitati dal promotore, con quelli programmatici dell'Amministrazione o, comunque, con gli interessi e i valori – culturali, sociali, sportivi, ricreativi... - della comunità di Brugnera che coincidono con i fini istituzionali dell'Ente.

Lo scopo di lucro è escluso quando, in sede di bilancio preventivo dell'iniziativa, il richiedente evidenzia il pareggio o il saldo negativo tra spese ed entrate, compreso, sia tra le spese che tra le entrate, il valore economico della concessione del compendio.

Qualora, in sede consuntiva, il saldo dell'iniziativa, contabilizzato in entrata e spesa il valore economico della concessione, sia positivo, il concessionario dovrà versare al Comune un importo pari al saldo, fino a concorrenza del valore della concessione.

In ogni caso, la concessione gratuita del bene a favore del medesimo soggetto, ai sensi del 3° e 4° capoverso del presente articolo, non può aver luogo per più di due eventi nell'arco dell'anno solare.

Il vantaggio economico è l'equivalente della tariffa per l'utilizzo del bene dato in utilizzo.

- b) Attrezzature:

La gratuità, in tale caso, è rimessa alla decisione discrezionale della Giunta previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area competente, condotta con obiettività e ragionevolezza, circa la corrispondenza degli obiettivi dell'iniziativa, come esplicitati dal promotore, con quelli programmatici dell'Amministrazione o, comunque, con gli interessi e i valori – culturali, sociali, sportivi, ricreativi... - della comunità di Brugnera che coincidono con i fini istituzionali dell'Ente.

Il valore del vantaggio economico è dato dall'affitto del bene e dall'eventuale costo della manodopera per il montaggio e/o per lo spostamento delle attrezzature.

- c) Coppe, medaglie, trofei, libri e altri premi:

La gratuità, in tale caso, è rimessa alla decisione discrezionale della Giunta previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area competente, condotta con obiettività e ragionevolezza, circa la corrispondenza degli obiettivi dell'iniziativa, come esplicitati dal promotore, con quelli programmatici dell'Amministrazione o, comunque, con gli interessi e i valori – culturali, sociali, sportivi, ricreativi... - della comunità di Brugnera che coincidono con i fini istituzionali dell'Ente.

Il valore del vantaggio economico è l'equivalente del costo del trofeo, medaglia, ecc.

2. Le domande di concessione gratuita vanno presentate corredate del bilancio dell'iniziativa che evidenzia alla voce spesa il valore economico della concessione e alla voce entrata il corrispondente importo che assume la veste di contributo figurativo.

Art. 17 - Patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ad una manifestazione/iniziativa di apprezzamento del Comune sulla base di valutazioni di opportunità, di interesse, di valore e di significato.
2. Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni e iniziative promosse da associazioni o enti pubblici o privati o altri soggetti di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo senza fini di lucro, promosse a livello nazionale o internazionale e coinvolgenti, in maniera diretta o indiretta, interessi e significati per il Comune, nonché a quelle di carattere anche solo cittadino ma con valenza altamente sociale.
3. Il Patrocinio può inoltre essere concesso per pubblicazioni, prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guida, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-Rom, Dvd, etc. nonché a corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari etc. che hanno contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o alla formazione professionale.
4. Non sono concessi Patrocini ad iniziative:
 - con finalità lucrative;
 - aventi prevalente carattere commerciale o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.
5. Le richieste di patrocinio, debitamente bollate fatti salvi i casi di esenzione previste dalle normative vigenti, devono pervenire al Protocollo Generale almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa e devono essere redatte utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale. Su autorizzazione della Giunta possono essere ammesse domande pervenute fuori dal termine di cui al comma precedente, purché pervenute entro 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa.
6. La domanda deve contenere:
 - le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
 - i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
 - la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità non lucrative;
 - l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune di Brugnera con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Brugnera";
 - l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;

- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal presente regolamento;
 - copia del documento di identità del sottoscrittore.
7. Il Protocollo Generale provvederà ad inoltrare quest'ultima all'Ufficio Segreteria. Il responsabile del procedimento provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto. Dove sia necessario può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione dal parte del Comune, la domanda di patrocinio è ritenuta inammissibile.
 8. L'Ufficio Segreteria, verificata l'ammissibilità della domanda, acquisisce il parere del Sindaco e sottopone l'istanza alla deliberazione della Giunta Comunale;
 9. La Giunta comunale, qualora ravvisi che sussistano i presupposti, concede il Patrocinio. Il diniego deve essere motivato.
 10. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
 11. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente.
 12. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
 13. La tariffa relativa al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta nella misura e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il servizio comunale pubbliche affissioni e pubblicità.
 14. I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati a utilizzare formalmente il patrocinio ad apporre/esibire/utilizzare il logo del Comune e a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale.
 15. Il beneficiario è tenuto a far pervenire all'Ufficio Segreteria copia del materiale pubblicitario su cui deve comparire in bella evidenza la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Brugnera". Tale materiale inoltre dovrà essere prodotto e diffuso nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, e in particolare:
 - il soggetto organizzatore è responsabile della corretta affissione di manifesti e locandine nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni;
 - ove venisse rilevata una contravvenzione al Comune di Brugnera, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'Amministrazione comunale procederà all'azione di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 18 – CRITERI GENERALI

1. I criteri di valutazione e priorità per l'accoglimento delle domande di assegnazione di contributi, sovvenzioni ed ausilii finanziari vengono adottati dall'Amministrazione comunale in

rapporto alla rilevanza sociale, culturale ed educativa delle attività e manifestazioni programmate, nonché delle finalità e scopi perseguiti da Istituzioni, Enti, Associazioni e Comitati richiedenti.

2. Ai beneficiari di finanziamenti e contributi economici per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e del tempo libero saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
 - a) Continuità di presenza sul territorio ed operatività nel settore sportivo e ricreativo con impegno al miglioramento delle iniziative, alla divulgazione delle discipline sportive ed al coinvolgimento fattivo ed operativo della popolazione;
 - b) Intenzionalità al perseguimento di scopi sociali ed educativi mediante le iniziative sportive e ricreative, che favoriscano l'aggregazione dei giovani e la crescita armonica fisica e morale dei minori;
 - c) Possibilità di valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa con manifestazioni di interesse sovracomunale che diano prestigio all'immagine del Comune;
 - d) Intenzionalità e capacità di introduzione e sviluppo di attività sportive e ricreative scarsamente praticate nel territorio comunale;
 - e) Propensione e capacità di attuazione di iniziative rivolte alla comunità, con particolare riguardo agli anziani ed alle categorie di persone meno presenti nelle attività sociali e ricreative.

3. Per i beneficiari di finanziamenti e contributi economici a sostegno di attività nel settore culturale ed educativo, sociale e del volontariato, turistico, della promozione del territorio e della tutela ambientale nonché in tutti gli altri settori saranno, applicati i seguenti criteri di priorità:
 - a) Continuità nell'attività e costante impegno per la qualità delle iniziative;
 - b) Creatività propria ed originalità nella proposizione di iniziative miranti alla crescita sociale e culturale della popolazione;
 - c) Disponibilità alla collaborazione con l'Amministrazione comunale nella programmazione e realizzazione di iniziative;
 - d) Capacità di programmazione di iniziative che favoriscono l'aggregazionismo;
 - e) Capacità di programmazione di iniziative rivolte ad una maggiore valorizzazione dell'ambiente e della cultura locale anche al di fuori dell'ambito comunale.

Art. 19 – SOTTO - CRITERI ATTIVITA' SPORTIVA

1. Alle Associazioni sportive non aderenti a Federazioni riconosciute dal CONI ma appartenenti a Enti di propaganda comunque sotto l'egida del CONI, che svolgano attività sportivo-ricreativa e rispecchino i criteri previsti dall'art. 17, è riconosciuto un contributo fisso di € 300,00.
2. Alle Associazioni sportive aderenti a Federazioni riconosciute dal CONI, è riconosciuto un contributo ordinario sull'attività annuale determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) **Attività svolta con almeno 15 tesserati per settore**

Promozionale o giovanile	punti 15
Agonistica o settore assoluto	punti 10
Amatoriale	punti 3

 - b) **Numero Tesserati**

Promozionale o giovanile	punti 15
Agonistica o settore assoluto	punti 10

Amatoriale punti 3

c) Dimensione e sviluppo dell'attività programmata

A carattere Nazionale punti 15
A carattere Regionale e Interregionale punti 10
A carattere Provinciale punti 3

E' inoltre riconosciuta una maggiorazione sul punteggio a quelle Associazioni che nel corso dell'anno abbiano avuto un notevole accrescimento nel numero dei tesserati rispetto ad altre Associazioni, sì da legittimare una sorta di "premio-punteggio", che viene fissato fino ad un massimo di n. 15 punti.

Punteggio massimo assegnabile ad Associazione **99** (tenuto conto del "premio-punteggio")

3. L'entità del contributo spettante a ciascuna Associazione di cui al punto 2), è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Stanziamento di bilancio*}}{\text{Somma punteggi dei richiedenti}} \times \text{Singolo punteggio}$$

**al netto del contributo complessivo di cui al punto 1)*

Art. 20 – SOTTO CRITERI MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE SPORTIVE

1. A parziale copertura delle spese di organizzazione di singole manifestazioni/iniziative di carattere sportivo, il Comune riconosce alle Associazioni richiedenti un contributo determinato secondo i seguenti sotto-criteri:

a) Numero Edizioni*

da 1 a 9	fino a 20 punti
da 10 a 20	fino a 40 punti
Oltre i 20	fino a 60 punti

**nell'assegnazione del punteggio si terrà conto altresì, all'interno della fascia di riferimento, dell'importanza della manifestazione/iniziativa*

b) Numero atleti previsti

fino a 500	fino a 20 punti
da 501 a 1000	fino a 40 punti
Oltre i 1000	fino a 60 punti

c) Dimensioni organizzative
(numero dei soggetti, quali Enti, Associazioni ecc, che collaborano ufficialmente all'organizzazione)

fino a 9 soggetti	fino a 20 punti
Da 10 a 20 soggetti	fino a 40 punti
Oltre i 20 soggetti	fino a 60 punti

d) Durata dell'evento

giornata unica	fino a 20 punti
Da 2 a 5 giornate	fino a 40 punti
Oltre le 5 giornate	fino a 60 punti

e) Carattere dell'evento
(inserito in calendario federale)

Provinciale	fino a 20 punti
Regionale/Interreg.	fino a 40 punti
Nazionale/Internaz.	fino a 60 punti

f) Mediaticità

Riprese/Trasmissione	fino a 60 punti
----------------------	-----------------

televisiva

E' inoltre riconosciuta una maggiorazione sul punteggio in base all'impatto turistico/sociale della manifestazione/iniziativa (eventuale organizzazione di eventi collaterali, presentazione o cerimonia di apertura, convegni/seminario, partecipazione scuole/ disabili/presenza di testimonial di livello internazionale, controllo antidoping, ecc.), fino ad un massimo di 60 punti

Punteggio massimo assegnabile **420** (tenuto conto del "premio-punteggio")

2. l'entità del contributo spettante a ciascuna Associazione di cui al punto 1), è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Stanziamiento di bilancio}}{\text{Somma punteggi dei richiedenti}} \times \text{Singolo punteggio}$$

Art. 21 – SOTTO – CRITERI ATTIVITA' CULTURALE

1. Alle Associazioni culturali è riconosciuto un contributo ordinario sull'attività annuale secondo i seguenti criteri:

Continuità	Max punti 15	
fino a 5 anni		punti 0
da 6 a 10		punti 5
da 11 a 15		punti 10
da 16 in su		punti 15
Efficacia	Max punti 30	
di cui	a beneficio del pubblico	massimo punti 10
	a beneficio dei soci	massimo punti 10
	coinvolgimento altre associazioni, scuole ecc...	massimo punti 10
Carattere strategico	Max punti 40	
di cui	qualità del programma / diffusione della conoscenza	massimo punti 20
	valenza regionale, nazionale, internazionale	massimo punti 10
	Incidenza esterna del progetto (stampa, diffusione radio/tv, avvio/consolidamento di relazioni, attrazione di pubblico esterno...)	massimo punti 10
Punteggio massimo complessivo	Attività annuale	massimo punti 85

2. l'entità del contributo spettante a ciascuna Associazione di cui al punto 1), è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Stanziamiento di bilancio}}{\text{Somma punteggi dei richiedenti}} \times \text{Singolo punteggio}$$

Art. 22 – SOTTO – CRITERI MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE CULTURALI

1. A parziale copertura delle spese di organizzazione di singole manifestazioni/iniziative di carattere culturale, il Comune riconosce alle Associazioni richiedenti un contributo determinato secondo i seguenti sotto-criteri:

Continuità	fino a 5 anni	punti 0	max punti 50
	da 5 a 10 anni	punti 25	
	oltre i 10 anni	punti 50	
Efficacia	partecipazione del pubblico	max punti 200	
	coinvolgimento di altre associazioni, scuole, enti	max punti 100	
	totale		max punti 300
Capacità di autonomia finanziaria (*)	da contributi pubblici	max punti 30	
	da sostenitori privati	max punti 50	
	da soci e fondo proprio	max punti 50	
	da entrate commerciali (biglietti, vendite varie...)	max punti 70	
	totale		max punti 200
carattere strategico	Qualità del programma	max punti 100	
	Valenza regionale, nazionale e internazionale	max punti 200	
	Incidenza esterna del progetto (stampa, avvio/consolidamento di relazioni, attrazione di pubblico esterno...)	max punti 200	
	totale		max punti 500
	punteggio massimo attribuito		PUNTI 1050

(*) La capacità di autonomia finanziaria è calcolata secondo la seguente tabella:

AUTONOMIA FINANZIARIA		< 10 %	> = 10 % < 25 %	> = 25 %
Da contributi pubblici	MAX PUNTI 30		15	30
Da sostenitori privati	MAX PUNTI 50		25	50
Da soci e fondo proprio	MAX PUNTI 50		25	50
Da entrate commerciali (biglietti, vendite varie..)	MAX PUNTI 70		35	70

2. l'entità del contributo spettante a ciascuna Associazione di cui al punto 1), è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Stanziamiento di bilancio}}{\text{Somma punteggi dei richiedenti}} \times \text{Singolo punteggio}$$

Art. 23 - SOTTO – CRITERI ATTIVITA' VOLONTARIATO

1. Alle Associazioni che svolgono attività nel settore del volontariato sociale è riconosciuto un contributo ordinario sull'attività annuale secondo i seguenti criteri:

Continuità	massimo punti 15			
fino a 5 anni		punti 0		
da 6 a 10		punti 5		
da 11 a 15		punti 10		
da 16 in su		punti 15		

Efficacia				
Coinvolgimento altre associazioni, scuole, utenti	massimo punti 30			

Carattere strategico	massimo punti 40			
di cui	valenza sociale del programma	massimo punti 30		
	inserimento del progetto in contesti a valenza regionale, nazionale, internazionale	massimo punti 10		

Punteggio massimo complessivo: punti 85

2. di disporre che l'entità del contributo spettante a ciascuna Associazione richiedente e avente i requisiti previsti dal Regolamento vigente in materia, sia determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Stanziamiento di bilancio}}{\text{Somma punteggi dei richiedenti}} \times \text{Singolo punteggio}$$

Art. 24 – CRITERI ALTRE ATTIVITA'

1. Il Comune di Brugnera potrà erogare contributi, sovvenzioni o benefici economici in generale anche per iniziative o progetti rientranti in settori di attività diversi da quelli di cui agli articoli precedenti qualora ad essi non assimilabili, ovvero per iniziative e/o progetti straordinari o non programmabili purchè corrispondenti a interessi e valori sociali, culturali o sportivi meritevoli di tutela.
2. La determinazione delle somme erogabili o di altri tipi di intervento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, tenendo conto della qualità dell'iniziativa, della sua utilità sociale, della capacità e dell'autonomia organizzativa del richiedente e della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi dell'amministrazione.
3. La presentazione della richiesta non è vincolata dai termini di cui al precedente art. 10.
4. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Preventivo dei costi e delle eventuali entrate;
 - Relazione illustrativa e programma dell'attività/iniziativa;
 - Dichiarazione fiscale;
 - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
 - Statuto (se trattasi di prima domanda)

5. Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione o in più soluzioni. In quest'ultimo caso la quota a saldo potrà essere erogata solo dopo che il beneficiario abbia presentato la documentazione di cui all'art. 12.

Art. 25

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, divenuta eseguibile la deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo detta pubblicazione, salvo specifiche disposizioni di legge.